



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 55

## ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 25-07-2025

**Oggetto: DISCIPLINA TRANSITORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "AGOSTO MONTEFALCHESE 2025".**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che:

- dal 1° al 19 agosto 2025 a Montefalco si svolgerà la manifestazione “Agosto Montefalchese 2025”, contenente oltre agli eventi della “Fuga del Bove”, concerti, eventi civili e religiosi;
- storicamente l’Agosto Montefalchese richiama un notevole incremento di presenze nella Ns. Città;

**PRESO ATTO** che:

- è compito dell’Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;
- la presenza di numerosi pubblici esercizi oltre che delle taverne è attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

**CONSIDERATO** che:

- il Centro Storico di Montefalco è caratterizzato da vie di limitata larghezza e dalla presenza di numerosi pubblici esercizi;
- il rischio di concentrazione di persone che possono creare assembramenti in detti spazi è alto, soprattutto nelle ore serali e notturne e, pertanto, potrebbero determinare potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica;

**RILEVATO** che:

- il disturbo della quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le taverne, è documentato dalle numerose segnalazioni di cittadini, che nelle passate edizioni della manifestazione, hanno rappresentato alle istituzioni preposte al controllo del territorio gravi episodi di inciviltà e vandalismo;
- le criticità sopra rappresentate incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva della città e alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di turisti e cittadini, che reclamano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

**RILEVATO** che tra le misure adottabili per la protezione della salute delle persone deve necessariamente essere annoverata ogni misura idonea a garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore generato dalla consueta vita cittadina;

**RICHIAMATA** altresì la precedente Ordinanza n.78 del 03.08.2017 avente ad oggetto: “*Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché divieto vendita, somministrazione e consumo di bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta*”;

**VISTO** in particolare il punto 3. del dispositivo della citata Ordinanza, il quale stabilisce che dalle ore 01,00 alle ore 07,00, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di:

- *Attività autorizzate, anche in forma temporanea, alla somministrazione di alimenti e bevande;*
- *Attività artigianali e commerciali, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, direttamente o attraverso distributori automatici;*
- *Attività di vendita al minuto di generi alimentari, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, compresi i titolari di licenze di P.S. e il commercio ambulante ed in genere tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici;*

sia nei locali interni che esterni, siano esse aree pubbliche oggetto di concessione o aree private in qualsivoglia altro modo concesse;

**VALUTATO** che, data la diversa regolamentazione dell'orario di chiusura tra le attività a carattere temporaneo e non, risulta opportuno diversificare anche l'orario di somministrazione delle bevande alcoliche da parte delle citate attività a carattere non temporaneo per cui risulta appropriato consentire la predetta somministrazione fino all'ora di chiusura per i pubblici esercizi a carattere non temporaneo;

**RITENUTO** quindi di dover derogare al punto 3. della citata Ordinanza n.78/2017 consentendo la somministrazione delle bevande alcoliche da parte dei pubblici esercizi che svolgono l'attività professionale di somministrazione di alimenti e bevande (a carattere non temporaneo) fino all'ora di chiusura;

**VISTI:**

- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- gli artt.li 9, 10, 17-bis, 17-ter e 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato e allo scopo di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini:

**Dal 1° al 19 agosto 2025:**

1. **I pubblici esercizi** in cui si somministrano alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, enoteche,...), **tutti gli esercizi commerciali, le attività artigianali** (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, ...) e **le mostre** autorizzati all'apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, ubicati nell'area di Montefalco capoluogo, così come determinata con D.G.C. n.138 del 13.12.2012, possono rimanere aperti **dalle ore 06,00 con chiusura inderogabile massima stabilità alle ore 03,00**;

Pertanto tutte le attività dovranno cessare ogni tipo di servizio all'orario di chiusura stabilito.

Ai pubblici esercizi che svolgono l'attività professionale di somministrazione di alimenti e bevande (a carattere non temporaneo), in deroga a quanto previsto dall'art.3 della citata

guinzaglio, qualora si verifichino assembramenti di maggiore rilevanza, a tutela dell'incolumità dei visitatori e degli animali stessi;

6. **La diffusione di musica**, ancorché autorizzata in deroga ai sensi dell'art. 6 comma 1 let. h) della L. 447/95, dovrà comunque **cessare alle ore 01,30**.
7. Il personale della Forza Pubblica e della Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, può disporre l'immediata rimozione delle occupazioni di suolo pubblico (anche parziale) delle attività economiche a tutela della incolumità e della sicurezza pubblica.

#### AVVISA CHE

1. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 1. è punita ai sensi delle disposizioni dell'art.33 della Legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n.10 recante "Testo unico in materia di commercio." secondo cui "La mancata esposizione degli orari [...] ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, [...], comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00";
2. L'inosservanza di obblighi e divieti di cui ai punti 2. e 3. è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta si d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
3. La reiterata violazione delle presenti disposizioni da parte delle attività economiche, comporterà la sospensione dell'attività da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni;
4. Le trasgressioni al punto 4. della presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650, 659 e 689 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.10 commi 1-2 della Legge 25.08.1991, n.287 (da € 2.500,00 a € 15.000,00) oltre alla chiusura dell'attività.

#### RAMMENTA CHE

1. Rimangono in vigore le norme stabilite con Ordinanza Sindacale n.78 del 03.08.2017 recante "Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché divieto vendita, somministrazione e consumo di bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta", fatta eccezione per la deroga concessa con il presente atto;
2. Si raccomanda che il personale di servizio a contatto con i clienti proceda ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti prima di ogni servizio al tavolo;
3. Si raccomandano tutti i titolari e/o gestori di pubblici esercizi ubicati all'interno delle mura urbane e nelle vie immediatamente limitrofe di posizionare eventuali banchi per la somministrazione di alimenti e bevande e/o casse di pagamento all'esterno della propria attività in una posizione tale da evitare possibili assembramenti che possano creare pericoli e/o impedimenti per la circolazione dei mezzi di soccorso.

#### INFORMA CHE

- A norma dell'art.5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Cap. Jean-Pierre Polveri, Comandante della Polizia Locale di Montefalco;